

COMMISSIONE CONSULTIVA

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (D.L. 118/2021)

GRUPPO DI LAVORO: “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”

Componenti: BAREZZANI Dr. Pietro, ALIPRANDI Dr. Francesco, REMONATO Dr. Carlo

POSIZIONAMENTO DELLE NORME ALL'INTERNO DEL CODICE

Le norme relative al “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio” risultano inserite nella Parte Prima, Titolo II, Capo II, artt. 25-*sexies* e 25-*septies* del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Di seguito si sintetizzano i principali elementi dei predetti articoli.

PREMESSA

La domanda può essere presentata solo da chi in precedenza ha tentato, senza successo, la via della composizione negoziata della crisi. Ai sensi dell'art. 12 può chiedere la nomina dell'esperto “l'imprenditore commerciale e agricolo”, inclusi pertanto gli imprenditori minori sotto soglia.

Di conseguenza possono accedere al concordato semplificato i medesimi soggetti, incluso l'imprenditore commerciale sotto soglia e quello agricolo, che sono invece esclusi dal concordato preventivo e dalla liquidazione giudiziale. E, ciò, nonostante il concordato semplificato sia disciplinato mediante il cospicuo richiamo di disposizioni dettate per il concordato preventivo, che a loro volta richiamano disposizioni dettate per la liquidazione giudiziale.

COMPETENZA TERRITORIALE

La Suprema Corte, cimentandosi col nuovo istituto, ha tratto la regola dell'irrelevanza - ai fini della individuazione della competenza per territorio - del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso.

Giurisprudenza:

- Procura Generale della Corte di Cassazione, 11/01/2023, est. Nardecchia: Anche ove si ritenesse di escludere l'applicazione diretta al concordato semplificato di tutte le norme, anche non richiamate, del concordato preventivo, resta comunque consentita l'applicazione estensiva o quantomeno analogica della regola posta dalla seconda parte dell'art. 161, comma 1, secondo la quale il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.

Entrambe le procedure concorsuali appartengono, infatti, al *genus* dei concordati (negoziali o coattivi che siano) ed entrambe le situazioni, quella normata e quella non normata rispondono alla medesima *ratio*, la quale risiede nella presunzione assoluta che lo spostamento di sede abbia avuto luogo al mero scopo di determinare l'incardinazione del relativo procedimento presso un ufficio giudiziario diverso, sottraendo la procedura al giudice naturale precostituito per legge.

Se questa è la *ratio* della norma, appare evidente come essa venga ad essere pienamente tutelata soltanto con l'applicazione estensiva o quantomeno analogica della regola della irrilevanza del trasferimento della sede nell'anno antecedente il deposito del ricorso ai fini dell'individuazione della competenza, non potendosi altrimenti evitare il rischio che con tale spostamento il debitore adotti una tecnica di *forum shopping* al fine di incardinare la competenza nella sede ove ritenga di aumentare le probabilità di ottenere in quel tribunale un provvedimento a sé più favorevole.

- Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, 12/04/2023, est. Terrusi: Il concordato semplificato di cui al D.L. n. 118/2021, pedissequamente confluito nell'attuale art. 25 *sexies* del CCII, ancorché possieda alcune indubbie peculiarità rispetto al concordato preventivo, rientra al pari di quest'ultimo nell'alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell'art. 161, comma 1, L. fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, il che trova conferma nella linea di continuità tra le norme del D.L. n. 118 cit. e quelle del menzionato CCII, che *ex art. 28* esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali (cd. COMI) intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2 lett. m *bis*.

MISURE PROTETTIVE

Gli artt. 25 *sexies* e *septies* CCI nulla dispongono in merito alla possibilità per il debitore di chiedere l'applicazione delle misure protettive (o cautelari) nell'ambito della domanda di omologa del concordato semplificato. Essi infatti non richiamano l'art 54 CCI. Sembrerebbe dunque sul punto esserci un vuoto normativo. La prima giurisprudenza propende per la possibilità di applicazione delle misure (contrario Trib. Torino 25/11/2022).

Giurisprudenza:

- Trib. Milano, 16/09/2022, est. Agnese: La disciplina delle misure cautelari e protettive di cui agli artt. 54 e 55 CCI, strumento applicabile in via generale al procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e della insolvenza, è applicabile anche al concordato semplificato di cui all'art. 25-*sexies* CCI.

- Trib. Torino, 25/11/2022, est. Pittaluga: Gli artt. 25 *sexies* e 25 *septies* CCI, in tema di concordato semplificato, non contemplano la possibilità di emettere misure protettive nell'ambito di tale procedimento; inoltre, l'art. 25 *sexies* rinvia all'applicazione, in quanto compatibili, di alcune specifiche norme relative al concordato preventivo, senza effettuare un rinvio all'intera disciplina. La precisa elencazione di procedimenti nell'ambito dei quali possono essere emesse le misure protettive, contenuta nell'art. 54, comma 1, CCI, che si aggiunge all'ipotesi prevista dagli artt. 18 e 19 CCI per la composizione negoziata, e la loro peculiare disciplina, che comporta una rilevante compressione dei diritti dei creditori e le caratterizza come provvedimenti eccezionali, previsti per ipotesi particolari e specifiche, non consente di ritenere che le misure protettive siano istituito di natura generale, applicabile ad ogni percorso di ristrutturazione, anche al di fuori dei casi in cui sono espressamente previste.

- Trib. Lagonegro, 02/02/2023, est. Trotta (Ufficio esecuzioni immobiliari): Ammessa la possibilità di accedere alle misure protettive del patrimonio anche in ipotesi di concordato semplificato, sebbene non espressamente previsto (in merito si richiamano, e condividono, le argomentazioni espresse dal Tribunale di Milano nella pronuncia del 16 settembre 2022, che individua diverse ragioni a fondamento della facoltà del debitore di ricorrere alle misure protettive anche in pendenza della domanda di Concordato Semplificato).

- Trib. Avellino, 23/03/2023, est. Russolillo: Se non è possibile escludere che anche nella fase anteriore all'omologa del concordato semplificato può presentarsi l'esigenza di evitare che i creditori conseguano determinate utilità attraverso iniziative esecutive individuali, tuttavia, tale esigenza non può essere soddisfatta mediante le misure protettive di cui all'art. 2 CCI, le quali sono invece funzionali al proficuo svolgimento di trattative con i creditori. Allo scopo di garantire la conservazione degli effetti dello strumento di regolazione della crisi in questione e di precludere ai creditori

anteriori la realizzazione del proprio credito nelle forme dell'esecuzione individuale, appare invece idoneo lo strumento delle misure cautelari, i cui presupposti sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora.

Trib. Lecce, 04/05/2023, est. Barbetta: L'art. 54 CCII in tema di misure cautelari e protettive è applicabile anche alla procedura di concordato semplificato, ancorché la disposizione non sia espressamente richiamata nell'art 25-sexies CCII, rientrando il concordato semplificato tra gli strumenti di regolazione della crisi ex art. 2 lett. m bis), e in quanto risulta ad esso applicabile l'intero procedimento unitario di cui all'art. 40 CCII che contempla dette misure.

ART. 25-sexies (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Presupposto per l'accesso alla procedura (c. 1)

Quando l'esperto, nella relazione finale di cui all'art. 17, dichiara che:

- 1) le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- 2) le stesse non hanno avuto esito positivo;
- 3) le soluzioni individuate dall'art. 23 c. 1 (individuazione di una soluzione idonea al superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario) e 2 (non individuazione di una soluzione ed accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi) non sono praticabili.

Termine per la presentazione della domanda (c. 1)

Nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17 c. 8. (comunicazione della relazione finale redatta dall'esperto).

Non pare possibile il deposito del ricorso con riserva di deposito della documentazione ex art. 44 (c.d. fase "in bianco").

Documentazione da presentare (c. 1)

- 1) una proposta di concordato per cessione dei beni, con possibilità di suddivisione dei creditori in classi.

Alcune considerazioni:

- la proposta può avere ad oggetto esclusivamente la mera liquidazione dei beni, con cessazione dell'attività d'impresa, o la cessione dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, quindi assicurando la continuità aziendale c.d. indiretta; è invece possibile la previsione di una continuità diretta in funzione della successiva liquidazione dell'azienda?

Giurisprudenza:

- Trib. Siena, 09/09/2022, est. Dell'Unto: Ove la proposta di Concordato Semplificato ex art. 18 dl. 118/2021 (ora art. 25-sexies CCII) preveda la cessione in forma frazionata dei beni costituenti l'intero patrimonio aziendale e la gestione temporanea ed in continuità dell'attività agricola, al fine di massimizzare i flussi disponibili per la soddisfazione del ceto creditorio, essenzialmente prevedendo una prosecuzione diretta dell'attività agricola funzionale alla buona riuscita del piano concordatario, è opportuno che l'esperto nominato chiarisca la compatibilità della previsione di una continuità diretta con la struttura delineata dal legislatore di un

"concordato per cessione dei beni", anche in considerazione dell'incidenza dei costi di gestione e del rischio che questi ultimi vadano a detrimento dei creditori nelle more della dismissione dell'intero patrimonio aziendale; a tal fine, è opportuno che l'esperto, valutata la veridicità dei dati aziendali, specifichi se la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano non infici l'equivalenza della proposta concordataria rispetto all'aspettativa di soddisfacimento nell'ipotesi liquidatoria.

- Trib. Udine, 24/01/2023, est. Calienno: Ha ritenuto ipotizzabile, attraverso il concordato semplificato, uno scenario "migliorativo" imperniato su un accordo con le organizzazioni sindacali idoneo a ridurre il passivo e su una continuità aziendale indiretta volta a valorizzare, ma nel breve periodo, i complessi aziendali in funzione di una più proficua loro cessione.

- per quanto riguarda la formazione delle classi, a differenza di quanto stabilito per il concordato preventivo non è indicato alcun criterio, non essendo stati richiamati gli artt. 85 e 87 lett. m);

Giurisprudenza:

- Trib. Como 27/10/2022, Est. Previte: E' ammissibile la proposta di concordato semplificato priva di classi, da attuare mediante una liquidazione atomistica dei beni e senza previsione di una continuità indiretta dell'azienda o di ramo di azienda, con integrale destinazione del realizzo ai soli creditori prededotti, ipotecari e parzialmente in favore di alcuni privilegiati, sia pure con totale insoddisfazione del residuo credito privilegiato e chirografario.

- va esclusa la possibilità di applicare la transazione fiscale e previdenziale coattiva di cui all'art. 88 c. 2-bis, perché tale disposizione non viene richiamata e la stessa risulta inoltre incompatibile con la struttura del concordato semplificato (regola della priorità assoluta);

2) il piano di liquidazione;

3) i documenti indicati dall'art. 39. Nello specifico:

- ✓ le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
- ✓ le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi;
- ✓ i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- ✓ una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- ✓ uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- ✓ un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- ✓ l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- ✓ una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94 c. 2, compiuti nel quinquennio anteriore.

Modalità di richiesta dell'omologazione (c. 2)

Con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali.

Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria.

Effetti della pubblicazione del ricorso (c. 2)

Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. Ad esempio:

- ✓ applicazione della disciplina relativa alla prededucibilità dei crediti (art. 6);
- ✓ possibilità per il debitore di compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci (art. 46);
- ✓ i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 46. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46);
- ✓ l'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità (esenzione da procedura competitiva quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento) (art. 94);
- ✓ le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data del deposito del ricorso, sono senza effetto rispetto ai creditori (art. 145, richiamato dall'art. 96);
- ✓ applicazione degli articoli da 153 a 162 (Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori).

Determinazioni del Tribunale (c. 3 e 4)

Il Tribunale:

- ✓ valuta la ritualità della proposta;
Può il Tribunale decidere di non fissare l'udienza di omologa, facendo una valutazione sulla correttezza del percorso relativo alla composizione negoziata? (es. può il Tribunale valutare se al momento di accesso alla composizione negoziata vi fossero ragionevoli possibilità di risanamento?)

Giurisprudenza:

- Tribunale di Ivrea, 27/05/2022, est. Petronzi: Nell'ambito della valutazione di ritualità della proposta di concordato liquidatorio semplificato sotto il profilo della sussistenza della buona fede nella conduzione delle trattative nel corso della composizione negoziata e comunque nella

prospettiva dell'omologazione il Tribunale può invitare il proponente a chiarire se sussistano i presupposti per l'esperimento di azioni revocatorie, risarcitorie o, restitutorie nell'alternativa fallimentare nonché prescrivere che l'esperto, nel valutare il possibile esito della liquidazione, si pronunci in proposito.

- Trib. Firenze, 31/08/2022, Pres. est. Legnaioli: In tema di concordato semplificato, il requisito dello svolgimento in buona fede delle trattative postula, innanzitutto, che vi sia stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento, i quali devono aver ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'imprenditore e sulle misure per il risanamento proposte, e aver potuto esprimersi su di esse; inoltre, comporta che le trattative si siano sviluppate con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme previste dall'art. 23, comma 1, CCII; infine, implica che sia stata fornita ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale.

- Trib. Bergamo, 23/09/2022, Pres. est. De Simone: È inammissibile il ricorso al concordato semplificato, qualora in esito al relativo percorso si palesi praticabile il ricorso all'accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR), anche con transazione fiscale, essendo l'istituto ex art. 25 sexies CCII utilizzabile solo in via residuale ove risulti impraticabile la soluzione di cui all'art. 23, comma 2 lett. b), CCII (l'esperto aveva concluso *"ritenendo invece applicabile la transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 ter l.f. o, in alternativa, la presentazione di una proposta di concordato semplificato ex art. 18 D.L. n. 118/2021"*).

- Trib. Como 27/10/2022, Est. Previte: Ai fini dell'accesso al concordato semplificato non è esclusa la sussistenza del requisito della correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative ove il debitore abbia ommesso di convocare in sede di negoziazione alcune categorie di creditori, in difetto di un'ipotesi di accordo con una categoria di creditori (nella specie, i lavoratori giornalisti) che si rilevi essenziale e presupposto necessario per l'attuazione del piano di riconversione industriale posto alla base delle trattative in sede di composizione negoziale.

- Trib. Monza, 17/04/2023, est. Ambrosio: Nel vaglio di ritualità del tribunale rientra la verifica, non solo della formale attestazione, da parte dell'esperto, della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 25 sexies, comma 1, CCII - ossia svolgimento di trattative secondo correttezza e buona fede e impraticabilità delle soluzioni contemplate dall'art. 23, commi 1 e 2, CCII - ma anche l'attendibilità e la ragionevolezza di tale attestazione, che qualora priva di motivazione o assistita da una trama di argomentazioni carente di riscontri nella documentazione in atti, rende la proposta irrituale.

- ✓ acquisisce la relazione finale dell'esperto di cui all'art. 17;
- ✓ acquisisce il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

- ✓ nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del proprio parere;
- ✓ ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39;
- ✓ fissa l'udienza per l'omologazione, non prima di 45 quarantacinque giorni dal termine concesso all'ausiliario per il deposito del proprio parere (i creditori possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata).
Alcune considerazioni:
 - il provvedimento del Tribunale, instaurando una fase contenziosa necessaria del procedimento, quale è il giudizio di omologa, deve essere iscritto a ruolo a cura del debitore;
 - non è stato previsto un termine minimo tra la comunicazione ai creditori della data dell'udienza e quest'ultima: nessuna disposizione assicura ai creditori di avere uno spazio temporale congruo tra la ricezione della comunicazione ed il termine per eventualmente costituirsi nel giudizio di omologa.

Omologazione del concordato e relativo reclamo (c. 5, 6 e 7)

Il Tribunale omologa il concordato, con decreto motivato immediatamente esecutivo, quando:

- 1) è verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
- 2) è verificato il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
- 3) è verificata la fattibilità del piano di liquidazione;
- 4) è rilevato che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Alcune considerazioni:

- stante il fatto che possono accedere al concordato semplificato anche le imprese commerciali sotto soglia e le imprese agricole, in questi casi, presumibilmente, il confronto non andrà fatto rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (alla quale le stesse sono sottratte), bensì rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (circostanza più favorevole, posto il fatto che alla liquidazione controllata restano estranee le utilità eventualmente ritraibili da azioni revocatorie e di responsabilità);
- è sufficiente che la proposta preveda una soddisfazione almeno pari a quella che riceverebbero i creditori nella liquidazione giudiziale (se nella LG prendo 0 posso prevedere nella proposta una soddisfazione pari a 0) oppure devo comunque assicurare una minima soddisfazione in quanto deve assicurare un'utilità a ciascun creditore?

Giurisprudenza:

- Trib. Como 27/10/2022, Est. Previte: Nel concordato semplificato la proposta non deve essere pregiudizievole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, essendo irrilevante la comparazione con l'alternativa rappresentata dall'esecuzione forzata avente ad oggetto il bene immobile del debitore.

In questo caso il tribunale, di là da una puntuale ricostruzione dei profili distintivi rispetto al concordato preventivo, ha ritenuto che *“possa trovare superamento la circostanza (...) della mancanza di soddisfacimento offerto a larga parte del ceto creditorio della società editoriale in liquidazione (debiti erariali privilegiati, debiti previdenziali privilegiati, fornitori privilegiati e chirografari), in taluni casi pari addirittura allo zero”*, motivando l'assunto sulla scorta del rilievo che *“non risulta (...) prevedibile nell'alternativa della liquidazione fallimentare una destinazione ai creditori di utilità superiori rispetto a quelle emergenti dalla proposta di concordato semplificato”*.

L'iter liquidatorio deve essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, dato il rinvio normativo alle disposizioni che regolano le vendite in sede fallimentare (ora liquidazione giudiziale). Parimenti il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione è da intendersi in senso assoluto e non relativo.

- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 31/12/2021, est. Ferro: La significatività dell'apprezzamento senza limite minimo è stata istituita nel concordato semplificato liquidatorio, conseguente alla composizione negoziata.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla Corte di appello. Contro il decreto della Corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Effetti del decreto di omologazione (c. 8)

Dalla data di omologazione del concordato si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario:

- ✓ art. 106: “Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura” (di concordato preventivo);
 - ✓ art. 117: “Effetti del concordato (preventivo) per i creditori”;
 - ✓ art. 118: “Esecuzione del concordato” (preventivo);
- Alcune considerazioni:
- l'ausiliario sorveglia l'adempimento del concordato;
 - l'ausiliario redige i rapporti riepilogativi semestrali ed un rapporto finale;
 - in caso di trasferimento dei beni l'ausiliario chiede al Tribunale l'emissione del decreto di cancellazione delle formalità iscritte;
 - l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

- ✓ art. 119: "Risoluzione del concordato" (preventivo);
- ✓ art. 324: "Esenzioni dai reati di bancarotta" (disposizione penale);
- ✓ art. 341: "Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria" (disposizione penale)

ART. 25-septies (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Disciplina della liquidazione del patrimonio

Nomina del liquidatore (c. 1)

Il liquidatore viene nominato con il decreto di omologazione (non è prevista la nomina di un Giudice Delegato).

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114, relativo alle cessioni dei beni nell'ambito del concordato preventivo (pare quindi prevista la nomina del Comitato dei creditori).

La presenza di un'offerta di acquisto (c. 2 e 3)

Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale:

- ✓ verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato (non c'è richiamo alla disciplina delle offerte concorrenti ex art. 91, con presumibile semplificazione procedurale);
- ✓ dà esecuzione all'offerta;
- ✓ alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile (norme relative all'esecuzione forzata - espropriazione dei beni).

Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario:

- ✓ verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato;
- ✓ con le modalità di cui al comma 2;
- ✓ previa autorizzazione del Tribunale.